

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1259-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 5 dicembre 1973

modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1974 (V. Stampato n. 2602)

presentato dal Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 febbraio 1974*

**Organizzazione delle mense aziendali presso gli organi
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Negli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con almeno 30 dipendenti sono istituite, a cura dell'Amministrazione medesima, mense aziendali quando non è consentita l'uscita del personale per la refezione.

Fermo restando il numero minimo del personale di cui al primo comma le mense

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

possono essere istituite, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anche negli altri opifici, stabilimenti, depositi ed uffici ove sia consentita l'uscita del personale per la refezione, quando se ne ravvisi la necessità.

Art. 2.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il funzionamento delle mense provvede, a proprio carico:

a) a concedere in uso idonei locali sia per la cucina che per il refettorio;

b) alle spese per la dotazione ed il rinnovamento delle attrezzature e dei materiali per il funzionamento delle cucine e dei refettori;

c) alla somministrazione del combustibile e dell'energia elettrica o termica;

d) a fornire il personale occorrente per il funzionamento delle cucine e dei refettori, cui saranno corrisposte le stesse competenze spettanti al personale addetto agli altri servizi;

e) al trasporto dei generi alimentari e delle vivande.

Art. 3.

Per la gestione delle mense di cui all'articolo 1 è costituito un comitato di non più di cinque dipendenti, eletti da tutto il personale in servizio presso l'opificio, stabilimento, deposito od ufficio presso cui la mensa è istituita.

Il comitato di gestione di cui al comma precedente dura in carica un biennio ed i membri possono essere rieletti.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato controlla la gestione delle mense a mezzo del funzionario ai riscontri in sede o di un suo sostituto.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, previo pa-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

rere del Consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni del personale, saranno emanate le norme concernenti i criteri di gestione delle mense, il loro ordinamento contabile ed i controlli relativi.

Art. 4.

La misura del contributo per la refezione calda del personale, in atto corrisposta alla gestione delle mense aziendali, sarà rideterminata, entro i limiti della maggiore spesa globale di cui al successivo articolo 5, con effetto dal 1° settembre 1972, mediante decreto del Ministro delle finanze, previo parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

Con le stesse modalità sarà provveduto alle eventuali successive variazioni, entro i limiti delle previsioni iscritte in bilancio nell'apposito capitolo.

Il contributo viene corrisposto in base al numero dei presenti in servizio per le mense istituite ai sensi del primo comma del precedente articolo 1 ed in base al numero degli effettivi partecipanti alle mense istituite ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.

Art. 5.

Le spese per le mense aziendali saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al quale saranno trasferite le quote di stanziamenti erogate, per gli stessi scopi, a carico dei capitoli 150 e 151 del medesimo stato di previsione.

Al maggior onere, valutato per l'anno 1973 in lire 500.000.000, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 191 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Al maggior onere, valutato per il periodo dal 1° settembre 1972 al 31 dicembre 1974 in lire 800 milioni, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 191 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1974.

Identico.